



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# Le reti tra imprese e le diverse forme di aggregazione: norme, tipologie e requisiti

Commissione Startup, Microimprese e Settori Innovativi

**EZIO ESTE**

**CARLO ROBERTO CAPPÀ**

**5 dicembre 2017 - Sala Convegni, Corso Europa 11**

# Indice tematico

- Definizione legale di rete di imprese
- Come nasce la rete: il contratto di rete
- Le formalità pubblicitarie: iscrizione nel Registro Imprese
- Fondo comune e organo comune, conseguenze
- I protagonisti della rete: chi ne fa parte e chi no
- Le alternative alla rete: consorzi, ATI, cooperative, joint-ventures

# Fonti normative

- Decreto legge 5/2009 convertito in legge 33/2009 e modificato con legge 99/2009
- Decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010
- Decreto legge 83/2012 convertito in legge 134/2012
- Decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012
- Circolare n. 3668/C del 27/02/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico
- D.M. n.122/2014 interministeriale del Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico
- D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) artt.24-25
- Legge 154/2016
- Legge 81/2017 (Jobs Act lavoro autonomo)

# Definizione legale di rete di imprese

L'art. 3, co.4-ter del **DL 10 febbraio 2009 n.5** (convertito nella Legge 33/2009), intitolato "Distretti produttivi e reti di imprese", introduce nell'ordinamento il concetto di **rete di imprese**, definita come il **contratto** con il quale

- **più imprenditori** perseguono
- lo **scopo di accrescere**, individualmente e collettivamente,
  - o la propria *capacità innovativa* e
  - o la propria *competitività* sul mercato e a tal fine si obbligano,
- sulla base di **un programma comune** di rete,
  - o a collaborare *in forme e in ambiti predeterminati* attinenti all'esercizio delle proprie imprese
  - o a scambiarsi *informazioni*
  - o (a scambiarsi) *prestazioni* di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
  - o ad esercitare *in comune una o più attività* rientranti nell'oggetto della propria impresa.

# Definizione legale di rete di imprese / 2

Il **contratto** di rete **può prevedere**:

- l'istituzione di un **fondo patrimoniale comune** e
- la nomina di un **organo comune**

incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Se il contratto di rete prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale, **la rete può acquisire la soggettività giuridica**, ma solo per un'esplicita scelta dei partecipanti.

# Come nasce la rete: il contratto di rete

Contenuto obbligatorio del contratto di rete:

1. La denominazione di ogni **partecipante**;
2. l'indicazione degli **obiettivi strategici di rete**;
3. il **programma di rete**, che si articola in
  - diritti e obblighi assunti da ciascun partecipante,
  - modalità di realizzazione dello scopo comune,
4. la **durata** del contratto;
5. le **modalità di adesione** di altri imprenditori;
6. le (eventuali) **modalità di recesso** anticipato (cause e condizioni);
7. le **regole per l'assunzione delle decisioni** dei partecipanti (se non affidate a un organo comune);
8. se il contratto prevede la **modificabilità** a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione di tali decisioni;
9. se previsti un **fondo comune** e un **organo comune** per la gestione della rete, le **relative regole di formazione e funzionamento**.

# Come nasce la rete: il contratto di rete

## Forma del contratto di rete

Per poter eseguire le formalità pubblicitarie, il contratto deve essere stipulato

- ☞ per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (cioè per **atto notarile**),  
oppure
- ☞ per **atto firmato digitalmente** dai singoli partecipanti a norma dell'articolo 25, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 (cioè anche senza l'intervento del notaio).

Per questa seconda forma di adempimento il D.M. 122 del 10/04/2014 ha definito un modello standard da utilizzare al seguente indirizzo web:

<http://attidigitali-registroimprese.infocamere.it/cratWeb/>

# Le formalità pubblicitarie: iscrizioni nel Registro Imprese

Due sono le formalità pubblicitarie inerenti il contratto di rete, entrambe da compiersi presso il registro imprese.

① Il contratto di rete è soggetto obbligatoriamente alla **pubblicazione nella sezione del registro delle imprese** presso cui è iscritto ciascun partecipante iniziale (art.4-quater DL 5/2009).

Fino all'esecuzione dell'ultima di tali iscrizioni, il contratto non sarà efficace nei confronti dei terzi.

Per ogni ulteriore partecipante, entrato nella rete successivamente, l'iscrizione andrà quindi ripetuta anche nel registro imprese di quest'ultimo.



# Le formalità pubblicitarie: iscrizioni nel Registro Imprese

② In secondo luogo:

- **facoltativamente** e

- **solo se** è prevista la costituzione del **fondo comune**,

la rete può inoltre **isciversi come ente a sé stante** nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella circoscrizione della propria sede.

Solo con questa specifica iscrizione la rete acquista soggettività giuridica (e, fra l'altro, può richiedere una propria partita IVA, codice natura giuridica 59 «Rete di imprese»).

# Fondo comune e organo comune, conseguenze

La rete può prevedere la formazione di un fondo comune e/o di un organo comune.

Il **fondo comune** assolve la funzione del **patrimonio destinato** dai partecipanti alle attività di rete.

Palesamente non è un'operazione obbligatoria, poiché vi sono molti tipi di rete che non richiedono particolari investimenti, ma solo una suddivisione dei compiti (reti per specializzazione funzionale).

## **Conseguenze giuridiche e pratiche del fondo comune**

nel contratto di rete dovranno essere specificamente indicati

1. **l'ammontare del fondo comune e le relative regole di formazione e gestione;**
2. **la denominazione e la sede della rete.**

# Fondo comune e organo comune, conseguenze

## Come si forma il fondo comune

---

mediante **conferimento di capitali** da parte di **ciascun partecipante**.

Il conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, co. 1 lett. a), Cod.Civ.;

## Regole che si applicano al fondo comune

---

Al fondo patrimoniale comune **si applicano le norme previste per il Fondo consortile** nei Consorzi con attività esterna (artt. 2614 e 2615, co. 2, Cod.Civ.)

# Fondo comune e organo comune, conseguenze

## Regole che si applicano al fondo comune (segue)

---

In particolare:

1. l'**impossibilità** per i partecipanti **di chiedere la divisione del fondo** per la durata della rete;
2. la **non aggredibilità del fondo comune da parte dei creditori particolari** dei singoli partecipanti;
3. delle **obbligazioni assunte dall'organo comune** rispondono **in solido il fondo comune e i singoli partecipanti**;
4. in caso di **insolvenza nei rapporti fra partecipanti e rete**, il debito non onorato viene ripartito **fra tutti pro-quota**;
5. per le **obbligazioni contratte dall'organo comune** in relazione al programma di rete, **i terzi** possono far valere i loro diritti **esclusivamente sul fondo comune**.

# Fondo comune e organo comune, conseguenze

## Regole che si applicano all'organo comune

---

Il contratto di rete può prevedere un **organo comune**, la cui funzione è di

- **gestire le operazioni** di rete e
- **rappresentare** i singoli **partecipanti o la rete** nel suo complesso.

In presenza di un organo comune il contratto dovrà riportare obbligatoriamente:

- 1. composizione e identificazione** dell'organo comune per la gestione della rete;
- 2. i poteri di gestione e di rappresentanza** attribuitigli;
- 3. le regole** relative alla sua eventuale **sostituzione**.

# Fondo comune e organo comune, conseguenze

## Composizione dell'organo comune

---

Il testo e la sostanza della legge lasciano ai partecipanti **totale libertà** nel **definire composizione e tipologia** di tale **organo comune**.

Potrà quindi essere composto da rappresentanti dei partecipanti riuniti in un "comitato", piuttosto che da un soggetto, anche societario, sia partecipante che estraneo alle rete.

# Fondo comune e organo comune, conseguenze

## Rappresentanza dell'organo comune

---

Se la rete ha acquisito **soggettività giuridica**, l'organo comune agisce in **rappresentanza della rete**, al pari dell'organo amministrativo di una qualunque società di capitali.

Senza soggettività, l'organo comune agirà invece in **rappresentanza delle imprese partecipanti al contratto**, salvo diversa disposizione del contratto di rete. Tale rappresentanza si svolgerà secondo le regole generali del mandato (artt. 1703 e seg. Cod.Civ.).

# Fondo comune e organo comune, conseguenze

## Funzioni di rappresentanza dell'organo comune

---

Alle reti di imprese si applicano le disposizioni agevolative già previste da tempo per i distretti industriali in materia amministrativa (ex art. 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266) (art.4-quinquies, DL 5/2009):

- la possibilità di trattare unitariamente con la Pubblica Amministrazione;
- la possibilità di ottenere come rete dei contributi pubblici;
- la possibilità di stipulare negozi di diritto privato per conto delle società aderenti.



# Fondo comune e organo comune, conseguenze

## Funzioni di rappresentanza dell'organo comune (P.A.)

---

Dal punto di vista pubblico la rappresentanza unitaria della rete viene riconosciuta nelle procedure:

- di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni,
- inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito,
- inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento,
- inerenti all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

# Fondo comune e organo comune, conseguenze

## Obblighi pubblicitici – situazione patrimoniale

---

**Se** sono istituiti **fondo comune e organo comune**, quest'ultimo è tenuto a redigere una specifica

### **situazione patrimoniale della rete**

(con le regole del bilancio d'esercizio previste per le Spa)

**entro due mesi dalla chiusura** dell'esercizio annuale,

**depositando** tale documento presso il **Registro Imprese**.

Tale adempimento è indipendente dall'acquisto della soggettività giuridica.

# I protagonisti della rete: chi ne fa parte e chi no

Possono partecipare al contratto di rete imprese di ogni tipo e forma:

- imprese individuali
- società semplici che esercitano attività d'impresa (es. agricola)
- società di persone (snc, sas)
- società di capitali (srl, spa, sapa)
- società cooperative
- società consortili

E dal Jobs Act del lavoro autonomo (legge 22/05/2017 n.81) anche:

- professionisti
- società tra professionisti

# I protagonisti della rete: chi ne fa parte e chi no

## Reti d'impresa miste e reti professionali

La legge 81/2017 (pubblicata sulla G.U. 13/06/2017) al fine di consentire la partecipazione ad appalti e bandi pubblici è riconosciuta ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- di costituire **reti di esercenti la professione** e
- di partecipare alle **reti di imprese**, in forma di reti **miste** con accesso alle relative provvidenze;
- di costituire **consorzi stabili professionali**;
- di costituire **associazioni temporanee professionali** (ex art. 48 Codice degli appalti - D.Lgs. n. 50/2016).

# Le alternative alla rete: consorzi, ATI, cooperative, joint-ventures

Le stesse finalità di promozione, coordinamento e sviluppo comune svolte attraverso le reti d'impresa possono essere perseguite anche con altre forme collegiali.

Ripercorriamo in estrema sintesi le differenze fra i vari istituti:

	norme di riferimento	formazione	registrazione	organizzazione	finalità
Reti di imprese	art.3, co.4-ter ss DL 5/2009	contratto	registro imprese	stabile	strategica
Consorzi	art.2602 ss Cod.Civ.	contratto	-	-	mutualistica
Consorzi con attività esterna	art.2612 ss Cod.Civ.	contratto	registro imprese	-	mutualistica
Società consortili	art.2615-ter Cod.Civ.	società iscritta	registro imprese	stabile	mutualistica
Distretti industriali	art.36 Legge 317/1991	individuazione Regione	decreto Min.Industria	stabile	pubbliche agevolative
Associazioni temporanee d'impresa	art. 37, co.5, d.lgs. 163/2006	contratto	-	temporanea	singolo affare
Gruppo cooperativo partitico	art. 2545-septies Cod.Civ.	contratto	Albo società cooperative	stabile	mutualistica
Gruppo di imprese	Art. 2497 ss Cod.Civ.	partecipazioni sociali holding	registro imprese	stabile	controllo societario
Joint-ventures	art.3, par.2, Regolamento (CEE) n.4064/89	contratto	-	stabile	strategica
Franchising	Legge 129/2004	contratto di affiliazione	-	stabile	strategica

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'**organizzazione comune** per la disciplina e lo svolgimento di **determinate fasi delle rispettive imprese** (art. 2602 ss. Cod.Civ.).

L'attività del consorzio deve dunque svolgersi nell'interesse delle imprese associate (c.d. **mutualità**).

La legge (art. 2603 Cod.Civ.) regola forma e contenuto minimo del contratto di consorzio, durata (10 anni salvo diversa statuizione contrattuale, art. 2604 Cod.Civ.), diritti e doveri dei consorziati (artt. 2605-2610 Cod.Civ.), scioglimento (art. 2611 Cod.Civ.).

Quando i consorzi esercitano **attività esterna** (nei confronti di terzi e nell'interesse dei consorziati, art. 2612 Cod.Civ.), un estratto del contratto va pubblicato nel Registro Imprese.

Per i consorzi con attività esterna vengono fissate norme sulla rappresentanza, il fondo consortile comune e le responsabilità nei confronti dei terzi (limitate al fondo consortile, art.2615 Cod.Civ.), nonché sugli obblighi di bilancio (situazione patrimoniale, da depositare presso il registro imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio), sulla cui regolamentazione anche penale viene disposto espresso rimando alle norme sul bilancio d'esercizio delle società per azioni (art.2615-bis Cod.Civ.).

La legge prevede anche **consorzi obbligatori**, cioè disposti dall'autorità governativa (artt. 2616-2617 Cod.Civ.).

Esistono infine i **Consorzi Stabili**, composti da almeno tre imprese, destinati ad operare per almeno 5 anni nel settore degli appalti pubblici (art.45, co.2, lett. c) D.Lgs. 50/2016).

Il consorzio consiste in un'**aggregazione volontaria legalmente riconosciuta** volta a **coordinare e regolare le iniziative comuni** per lo svolgimento di **determinate attività d'impresa**, sia da parte di enti privati che di enti pubblici.

Le **finalità** per cui viene costituito sono in genere:

- a) **anticoncorrenziali**: disciplinare la reciproca concorrenza sul mercato;
- b) **di coordinamento**: per la riduzione dei costi di gestione e di produzione.
- c) **di servizio**: per svolgere attività di servizio nell'interesse comune delle imprese consorziate, come ad esempio acquisti collettivi oppure l'organizzazione di servizi nell'interesse dei consorziati.

Per i **consorzi "tali da influire sul mercato"** generale dei beni in essi contemplati" (art.2618 Cod.Civ.), va tenuto ben presente i **limiti** fissati dalla legge 287 del 10/10/1990 istitutiva dell'AGCM (Antitrust), agli articoli 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza) e 3 (Abuso di posizione dominante), superate nei casi sopra indicati dall'articolo 4 (Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza):

*"L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico."*



La legge 377/1976 ha introdotto l'**articolo 3615-ter del Codice Civile**, che consente ai consorzi di costituirsi in una delle forme sociali previste dal Codice per le società commerciali.

Il tema rilevante è la prevalenza o meno delle norme consortili (ad esempio le decisioni prese per teste e non per quote sociali) rispetto alle norme tipiche della forma societaria prescelta (ad es. SpA oppure Srl).

La dottrina propende per considerare prevalente la regolamentazione del tipo societario prescelto, mentre la finalità consortile si limita allo scopo della società consortile.

# Le alternative alla rete: Associazioni Temporanee di Imprese

Le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) vengono regolamentate sulla scorta della **direttiva 71/305/CEE**, varata nel 1971 in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

In Italia la definizione delle ATI avviene con la regolamentazione degli appalti pubblici, dalla legge 80/1987 fino al **D.Lgs. 50/2016**, ultimo codice degli appalti.

In merito l'art. 45, co.2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 definisce le ATI come segue:

**raggruppamenti temporanei di concorrenti** (all'appalto, ndr), (...) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi, qualificato mandatario (nella pratica anche "**capogruppo**", ndr), il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In ambito internazionale le ATI normalmente assumono la forma di Joint Venture contrattuali.

# Le alternative alla rete: società commerciali

L'art. 2247 Cod.Civ. definisce la società in genere:

*Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.*

Le società commerciali si distinguono per la responsabilità dei soci rispetto alle obbligazioni sociali e per la forma organizzativa.

Gli elementi distintivi che ci interessano sono quindi:

- Natura contrattuale
- Basata sul conferimento di beni o servizi che divengono sociali
- Al fine di svolgere un'attività economica, cioè rivolta a produrre nuova ricchezza, e a realizzarla attraverso lo scambio con i terzi (v/art. 2082 Cod.Civ. che dà la definizione di un imprenditore)
- Lo scopo lucrativo comune

# Le alternative alla rete: consorzi, ATI, cooperative, joint-ventures

Dal punto di vista operativo vediamo quindi le principali differenze dalle figure tipiche più prossime:

TAVOLA SINOTTICA - CONFRONTO FRA RETI DI IMPRESE, CONSORZI E ATI

elemento discriminante	rete di imprese	consorzio con attività esterna	ATI
finalità organizzazione comune	strategica: collaborazione, scambio, esercizio in comune	svolgimento singole fasi aziendali	singolo obiettivo (es. appalto)
fondo comune	eventuale	fondo consortile	nessuno
rappresentanza e direzione	funzionale o esterna	organi consortili	mandato di rappresentanza
responsabilità verso terzi	singoli partecipanti o fondo comune se esiste organo comune	fondo consortile	solidarietà partecipanti
responsabilità fra partecipanti	insolvenza divisa pro-quota	insolvenza divisa pro-quota	solidarietà sul totale
forma contratto	contratto notarile o digitale	contratto o atto notarile	contratto notarile
ingresso nuovi partecipanti	semplice	semplice	nuovo contratto notarile
recesso partecipanti	regolato	regolato	scioglimento consensuale
obblighi pubblicitari / iscrizione	Registro Imprese di ciascun partecipante o dove ha sede la rete	Registro Imprese della sede	nessuno
obblighi pubblicitari / annuali	deposito situazione patrimoniale solo per reti con organo e fondo comune	deposito situazione patrimoniale solo per consorzi con attività esterna	nessuno
durata	prestabilita ma estensibile	prestabilita ma estensibile	completamento obiettivo